

TI_GERICHTE 52.2002.484 vom 31. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.484

FR: TI_GERICHTE 52.2002.484 du 31 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.484 del 31 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 44

cpv. 3 OIF è integrata nell'avviso che il Dipartimento del territorio rende sulla scorta dell'art. 7 LE, il quale a sua volta viene inglobato nella licenza edilizia rilasciata dal municipio. Contro questa decisione sono dati i rimedi previsti dall'art. 21 LE. 2.3. Nel caso di specie, il PR di _____ in essere - la cui adozione è anteriore all'avvento dell'OIF - non stabilisce i gradi di sensibilità assegnati alle singole zone di utilizzazione. L'adeguamento del piano alla legislazione ambientale in materia di inquinamento acustico è previsto nel contesto degli attuali lavori di revisione del PR. Passato il 10 giugno 2002 al vaglio dell'esame preliminare dipartimentale sancito dall'art. 33 LALPT, il progetto è tuttavia lungi dal diventare uno strumento operativo, considerate le fasi processuali che ancora devono essere espletate prima della sua entrata in vigore. Contrariamente all'opinione della ricorrente, il fatto che in tema di GS il comune di _____ non abbia ancora conformato il suo piano di utilizzazione ai dettami dell'OIF pur essendo già trascorsi oltre 5 anni dalla scadenza del termine decennale previsto all'uopo dall'ordinanza stessa (cfr. art. 44 cpv. 2 OIF) non impedisce di certo al municipio di rilasciare licenze edilizie (STA 3 giugno 1998 in re Porto Regionale di _____ SA). Nessun disposto di legge prevede infatti che a far tempo dall'aprile 1997 nei comuni privi di GS ancorati nel PR non possano essere concessi permessi di costruzione e quindi svolte attività edilizie di rilievo. Nessuna norma stabilisce d'altronde che l'istituto della fissazione del GS caso per caso sarebbe decaduto il 31 marzo 1997; anzi, il legislatore ha chiaramente indicato che questo modus operandi sarebbe stato applicabile fino all'assegnazione generalizzata prescritta dall'art. 44 cpv. 2 OIF (vedi art. 44 cpv. 3 OIF). Quanto alla procedura seguita nell'evenienza concreta, sulla scorta di quanto esposto al considerando precedente non v'è alcun motivo per ritenere che il permesso rilasciato il 30 ottobre 2001 debba essere annullato per violazione di norme essenziali di natura processuale. La SPAA ha richiesto al comune l'allestimento di uno studio specialistico volto a verificare la compatibilità delle opere dedotte in edificazione con la legislazione ambientale. La perizia tecnico-ambientale approntata dalla _____ per conto del comune di _____ ha considerato che nell'ambito della revisione del PR alla zona interessata dal progetto era stato attribuito il GS II, accertando di seguito che il rumore generato dal traffico indotto e dall'esercizio vero e proprio dell'impianto (sala multiuso e palestra) avrebbe rispettato le indicazioni dell'art. 9 OIF, rispettivamente - con determinati accorgimenti puntualmente segnalati - i VP prescritti per le zone con GS II. Il Dipartimento del territorio ha avvallato queste verifiche, segnatamente l'attribuzione del GS II alla zona che accoglierà le nuove strutture comunali (cfr. avviso cantonale n. 25185 del 23 ottobre

2001). Tali valutazioni sono state incorporate nella licenza edilizia accordata dal municipio, che la ricorrente ha potuto impugnare in modo congruo e completo senza subire restrizioni di sorta dal profilo del libero accesso agli atti in costanza di procedura, segnatamente prima dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato. Ne consegue che in caso non è ravvisabile alcun vizio procedurale tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia.

3. La ricorrente rimprovera all'autorità di non aver imposto restrizioni quanto all'esercizio degli impianti, in particolare riguardo all'uso dei piazzali da gioco e dei posteggi durante le ore notturne.

3.1. La limitazione preventiva delle emissioni impone di considerare tutti i rumori prodotti dall'esercizio normale, conforme alla destinazione dell'impianto, ove per esercizio si deve intendere tutti i rumori direttamente legati all'attività dell'impianto, compresi quelli derivanti dal comportamento delle persone (DTF 123 II 74). In assenza di valori specifici applicabili ai rumori di comportamento ed in mancanza di criteri di misurazione atti ad oggettivarli, l'autorità esecutiva deve procedere in base all'art. 15 LPAmb, giusta il quale i valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza e l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione. Valutazione, questa, che deve aver luogo secondo criteri oggettivi, in base ad una prognosi fondata su dati acquisiti in casi analoghi, tenendo conto del tipo di rumore, del momento in cui si verifica, della sua frequenza ed intensità e delle caratteristiche della zona di situazione dell'impianto, e che può giustificare l'adozione di provvedimenti di costruzione e d'esercizio volti a limitare le emissioni (DTF 123 II 325; 118 Ib 590; RDAT II-1995 no. 68; STA 16 luglio 2001 in re Fondazione _____).

3.2. In concreto, la ricorrente si duole di una mancata valutazione delle immissioni foniche prodotte dagli utenti della nuova struttura sui piazzali da gioco e sul posteggio, in particolare durante le ore notturne. A riguardo è appena il caso di rilevare che il progetto - i cui contenuti sono decisivi ai fini della licenza edilizia - non contempla la formazione di piazzali da gioco. La relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione indica invero che la disposizione dei due corpi, la sala multiuso e la palestra, dà luogo ad uno spazio esterno pavimentato utilizzabile per manifestazioni sportive e ricreative. Trattasi ad ogni buon conto di una superficie priva di destinazione specifica e senza alcun arredo particolare, che all'occorrenza può essere sfruttata per eventi speciali al pari di qualsiasi altra area aperta annessa ad edifici pubblici. Non occorre quindi aggiungere lo spiazzo alle fonti di rumore presenti presso il nuovo impianto che i periti incaricati dal comune hanno preso in considerazione ai fini delle loro valutazioni prognostiche. Quand'anche si volesse approdare a conclusione opposta, l'insorgente non ne trarrebbe alcun giovamento. L'utilizzazione del piazzale per lo svolgimento di attività ricreative, diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne), sporadiche e limitatamente alla bella stagione, permette senz'altro di ipotizzare - secondo la comune esperienza - che le immissioni ingenerate sui fondi circostanti, anche se cumulate con quelle derivanti dal traffico, non siano suscettibili di disturbare più di quel tanto gli abitanti del luogo. Lo stesso dicasi per il rumore prodotto dal comportamento delle persone nel posteggio, che stando agli accertamenti esperiti dai consulenti del comune non sarà oggetto di utilizzo da parte di frequentatori del centro oltre le ore 2200. Il numero di movimenti veicolari giornalieri previsti nei giorni di apertura della struttura accertati in sede peritale e la quantità di posteggi a disposizione consentono di dedurre che le ripercussioni ambientali non saranno tali da molestare in misura considerevole la popolazione residente nelle vicinanze. A fronte di una simile situazione, l'autorità non era tenuta a imporre una limitazione preventiva delle emissioni sotto forma di prescrizioni di esercizio ai sensi dell'art. 12 lett. c LPAmb.

4. La ricorrente ha limitato le

sue contestazioni all'aspetto ambientale dell'intervento. Non ha in particolare riproposto in questa sede le altre censure che aveva sollevato senza successo con il precedente ricorso a questo tribunale. Non occorre pertanto soffermarsi ulteriormente. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo impugnato siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb, 2, 7, 9, 43, 44 OIF; 21 LE; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al comune di _____ fr. 2'000.- per titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.